

## **Moda e problematiche antitrust**

Relazione tenuta al Convegno "Fashion & the Ip Law", Università di Parma, 19 ottobre  
2012

22 Novembre 2012

Valeria Falce

Le prospettive attraverso cui viene filtrato il rapporto tra fashion e antitrust sono essenzialmente due. Quanto alla prima, l'irruzione delle nuove tecnologie ha inciso, se non travolto, gli schemi e i modelli di business tradizionali, chiamando gli operatori anche della moda a confrontarsi con le nuove possibilità e i nuovi rischi connessi alla diffusione di internet.

In particolare, i sistemi "selettivi" cui tipicamente ci si rivolge per la distribuzione dei prodotti del fashion si trovano oggi ad affrontare – anche nella prospettiva del mercato – le sfide del commercio elettronico. Da questo punto di vista, il principale tema che si pone è se eventuali vincoli e restrizioni imposte alle vendite via internet nell'ambito di contratti di distribuzione siano giustificabili in ragione delle specifiche caratteristiche dei beni di lusso o se, invece, identifichino una forma di restrizione incompatibile con il diritto della concorrenza.

Quanto alla seconda, il rilievo concorrenziale della distribuzione dei prodotti del fashion può emergere anche in relazione al rapporto di dipendenza economica che può sussistere tra i vari operatori della filiera e alla speciale responsabilità che la corrispondente situazione di dominanza impone al suo titolare.

Anche sotto questa più tradizionale angolazione, dunque, gli strumenti del diritto della concorrenza consentono di verificare se ed in che limiti le condotte degli operatori si conformino ai principi del mercato.

Le prospettive attraverso cui viene filtrato il rapporto tra fashion e antitrust sono essenzialmente due. Quanto alla prima, l'irruzione delle nuove tecnologie ha inciso, se non travolto, gli schemi e i modelli di business tradizionali, chiamando gli operatori anche della moda a confrontarsi con le nuove possibilità e i nuovi rischi connessi alla diffusione di internet.

In particolare, i sistemi "selettivi" cui tipicamente ci si rivolge per la distribuzione dei prodotti del fashion si trovano oggi ad affrontare – anche nella prospettiva del mercato – le sfide del commercio elettronico. Da questo punto di vista, il principale tema che si pone è se eventuali vincoli e restrizioni imposte alle vendite via internet nell'ambito di contratti di distribuzione siano giustificabili in ragione delle specifiche caratteristiche dei beni di lusso o se, invece, identifichino una forma di restrizione incompatibile con il diritto della concorrenza.

Quanto alla seconda, il rilievo concorrenziale della distribuzione dei prodotti del fashion può emergere anche in relazione al rapporto di dipendenza economica che può sussistere tra i vari operatori della filiera e alla speciale responsabilità che la corrispondente situazione di dominanza impone al suo titolare.

Anche sotto questa più tradizionale angolazione, dunque, gli strumenti del diritto della concorrenza consentono di verificare se ed in che limiti le condotte degli operatori si conformino ai principi del mercato.

**TAG:** articoli professionisti, Diritto d'autore, Diritto della concorrenza e della pubblicità, Diritto dell'economia e economia politica, Diritto doganale, Diritto industriale, Diritto processuale civile, pubblico

---

### **Avvertenza**

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

---